

DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012
532/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMATI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AGLI STATI DI CONSISTENZA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del 19 gennaio 2011;
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto del 18 ottobre 2011;
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226, (di seguito: decreto 226/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 212/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 212/2012/R/gas);
- la comunicazione delle associazioni di categoria delle imprese distributrici ANIGAS, ASSOGAS, Federutility e Federestrattiva dell'8 ottobre 2010, prot. Autorità 33809 dell'8 ottobre 2010 (di seguito: comunicazione interassociativa 8 ottobre 2010);

- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2012, prot. 5766, ricevuta dall'Autorità in data 22 marzo 2012, prot. Autorità 8921 (di seguito: lettera MSE 20 marzo 2012);
- le osservazioni al documento per la consultazione 212/2012/R/gas;
- la lettera del 3 agosto 2012, prot. Autorità 24202 (di seguito: lettera 3 agosto 2012).

CONSIDERATO CHE:

- secondo la definizione riportata all'articolo 1, lettera l), del decreto 226/11, lo stato di consistenza è l'insieme di documenti comprendenti la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell'Autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l'anno di posa, il materiale e il diametro;
- ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera a., del decreto 226/11, i gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
- ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto 226/11, i dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto informatico secondo un formato stabilito dall'Autorità;
- il medesimo articolo 4, comma 7, del decreto 226/11, prevede che l'Autorità nel proprio provvedimento stabilisca la data entro cui entra in vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato;
- sempre secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto 226/11, fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad un foglio elettronico contenente i dati più significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di gara tipo di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto, secondo schede tecniche redatte dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l'Autorità, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto 226/11, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- nel documento per la consultazione 212/2012/R/gas, l'Autorità, in relazione all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto 226/11, ha esposto i propri orientamenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - definizione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza;

- fissazione della data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato di cui al punto precedente;
 - redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza;
- come indicato nel documento per la consultazione 212/2012/R/gas, la definizione del formato relativo ai dati sullo stato di consistenza implica la fissazione dei seguenti elementi:
 - insieme dei dati e della loro organizzazione;
 - caratteristiche dei singoli campi e dei record che dovranno contenerli (lunghezza e contenuto);
 - adozione di codici che consentano la gestione sintetica delle informazioni;
 - canale di trasmissione delle informazioni e formato dei file;
- nel documento per la consultazione 212/2012/R/gas, l'Autorità si è focalizzata sulla definizione dell'insieme dei dati e della loro organizzazione, nonché sull'individuazione dei canali di trasmissione delle informazioni e al formato dei *file*, rimandando al provvedimento finale la puntuale definizione delle caratteristiche dei singoli campi e delle questioni relative alle codifiche, aspetti sui quali la consultazione ha assunto finalità ricognitive;
- nella formulazione dei propri orientamenti relativi alla definizione dell'insieme dei dati e della loro organizzazione, sostanziatasi nello schema riportato nell'Allegato 1 e nel manuale minimo riportato nell'Allegato 2 del medesimo documento per la consultazione, l'Autorità ha tenuto conto sia delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria delle imprese distributrici nella comunicazione interassociativa 8 ottobre 2010, relativa a "*Proposta congiunta di definizione del formato stato consistenza degli impianti*", sia dell'elenco delle componenti di rete, finalizzato a una futura applicazione di valutazione dei cespiti a costi di sostituzione, riportato nel documento per la consultazione 20 giugno 2008, DCO 20/08, che era stato sostanzialmente giudicato in modo positivo dai partecipanti alla consultazione;
- tenuto conto di quanto deciso dall'Autorità in precedenti provvedimenti relativi a *standard* di comunicazione per gli operatori gas (deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06, come successivamente modificata con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08), nel documento per la consultazione 212/2012/R/gas l'Autorità ha proposto:
 - di adottare per il canale di trasmissione delle informazioni, una soluzione minima e obbligatoria, contraddistinta dall'uso della posta elettronica certificata (*PEC*);
 - di utilizzare per i formati dei *file* allegati ai messaggi di posta elettronica, il formato *XML (Extensible Markup Language)*, compilato secondo regole sintattiche e semantiche specificate dall'Autorità utilizzando standard riconosciuti a livello internazionale, in maniera da abilitare strumenti semi-automatici di controllo.
 - di impiegare il formato *PDF (Portable Document Format)* per l'invio di eventuali testi;
- nel documento per la consultazione 212/2012/R/gas, l'Autorità ha indicato l'1 gennaio 2013 quale data per l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato individuato;

- la predisposizione delle schede tecniche prevista dal decreto n. 226/11 si sostanzia nell'organizzazione in forma tabellare delle informazioni descritte nell'Allegato 1 al documento per la consultazione 212/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- dalla consultazione è emersa una generale condivisione dell'impostazione indicata dall'Autorità, accompagnata da una serie di osservazioni molto puntuali su strutture e contenuti delle schede, che hanno reso opportuna una ulteriore fase di analisi e di condivisione con i soggetti interessati;
- tenendo conto delle osservazioni al documento per la consultazione 212/2012/R/gas, gli Uffici dell'Autorità hanno completato la fase di strutturazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza e hanno consolidato i propri orientamenti in relazione alla definizione del formato del supporto informatico per la loro trasmissione, mettendo a punto una proposta finale per la fissazione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza;
- con la lettera 3 agosto 2012, gli Uffici dell'Autorità hanno convocato le associazioni di categoria delle imprese distributrici e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) a un incontro tecnico per l'analisi della proposta finale per la fissazione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza, in particolare ai fini dell'analisi delle schede tecniche e del formato del supporto informatico;
- unitamente alla lettera 3 agosto 2012 sono stati resi disponibili ai soggetti convocati:
 - un *file excel* contenente le schede che saranno prodotte ai fini della compilazione dei supporti cartacei da utilizzare prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato elettronico, con indicazioni sul contenuto dei singoli campi delle tabelle che saranno poi elaborate all'interno di una guida alla compilazione che sarà riportata all'interno del provvedimento finale;
 - con finalità meramente didattico-illustrative, un *file access* che esplicita la struttura informatica delle tabelle con le quali verrà rappresentato lo stato di consistenza in relazione alla individuazione del formato del supporto informatico;
- in data 18 settembre 2012, presso gli Uffici dell'Autorità, si è svolto un incontro con le associazioni di categoria delle imprese distributrici e l'ANCI per discutere le ipotesi illustrate nella lettera 3 agosto 2012 e relativi allegati;
- successivamente all'incontro le associazioni di categoria delle imprese distributrici hanno fatto pervenire ulteriori osservazioni e contributi ai fini della predisposizione delle schede sul formato di consistenza.

RITENUTO CHE:

- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto n. 226/11 e tenendo conto degli esiti della consultazione avviata con il documento per la consultazione 212/2012/R/gas, sia necessario procedere a:

- definire il formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza;
- fissare la data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato di cui al punto precedente all'1 marzo 2013, in modo da renderla compatibile con i possibili tempi di adeguamento da parte degli operatori e tenendo conto dell'esigenza di limitare nel tempo il possibile utilizzo di supporti cartacei, che possono comportare oneri in capo alla stazione appaltante per le aggregazioni dei dati riferiti ai singoli Comuni;
- redigere le schede tecniche relative allo stato di consistenza;
- sia opportuno, non essendo emersi elementi rilevanti durante le varie fasi del processo di consultazione, in relazione alle soluzioni relative a canali di trasmissione e formato dei *file*, confermare gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 212/2012/R/gas e in particolare:
 - di adottare per il canale di trasmissione delle informazioni, una soluzione minima e obbligatoria, contraddistinta dall'uso della *PEC*;
 - di utilizzare per i formati dei *file* allegati ai messaggi di posta elettronica, il formato *XML*, compilato secondo regole sintattiche e semantiche specificate dall'Autorità utilizzando *standard* riconosciuti a livello internazionale, in maniera da abilitare strumenti semi-automatici di controllo;
 - di impiegare il formato *PDF* per l'invio di eventuali testi;
- sia necessario definire le regole sintattiche e semantiche per la compilazione dei *file* in formato *XML* recanti i dati relativi allo stato di consistenza degli impianti, che si sostanziano nella predisposizione e pubblicazione di *file XSD*;
- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto 226/11, sia necessario rendere disponibile schede tecniche organizzate in forma tabellare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011, da utilizzare fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico, come di seguito individuata:

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di garantire omogeneità nel contenuto delle schede, sia predisposto un manuale di istruzioni;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per la predisposizione e pubblicazione:
 - del manuale di istruzione per la compilazione delle schede contenenti i dati relativi allo stato di consistenza;
 - di *file XSD* contenenti le regole sintattiche e semantiche per la compilazione dei *file* in formato *XML* recanti i dati relativi allo stato di consistenza degli impianti

DELIBERA

1. a partire dall'1 marzo 2013, i dati sullo stato di consistenza, di cui all'articolo 4, del decreto 226/11, sono forniti su *file* in formato *XML*, utilizzando le regole sintattiche e semantiche specificate dall'Autorità con le modalità di cui al successivo punto 5;
2. ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto 226/11 i dati sullo stato di consistenza su *file* in formato *XML* sono trasmessi mediante l'uso della *PEC*, salvo che le parti concordino l'impiego di piattaforme telematiche dedicate;
3. le note di accompagnamento ai dati sullo stato di consistenza di cui al punto 1 della presente deliberazione sono redatte conformemente alle indicazioni contenute nel *manuale di compilazione* e sono fornite su *file* in formato *PDF*;
4. prima della data indicata al punto 1 del presente provvedimento, i dati sullo stato di consistenza sono forniti su supporto cartaceo, utilizzando gli schemi predisposti dall'Autorità e riportati nell'*Allegato 1* alla presente deliberazione;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di predisporre e pubblicare sul sito internet dell'Autorità:
 - a. *file* di formato *XSD* contenenti le regole sintattiche e semantiche da utilizzare per la predisposizione dei *file* in formato *XML* di cui al punto 1 della presente deliberazione;
 - b. il manuale di compilazione delle schede, di cui al punto 3 della presente deliberazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni